

COMUNE DI CORBETTA

CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA'**COMUNALE DI VIA ROMA n. 17.**

Il giorno del mese di dell'anno , presso

l'Ufficio Tecnico nel Palazzo Municipale,

tra

Il Comune di Corbetta, con sede in Via C. Cattaneo, 25, codice fiscale

03122360153 rappresentato ai fini della stipula del presente contratto dal

Responsabile del Settore Ambiente ed Infrastrutture, nato a

..... il, che interviene nel presente atto esclusivamente in

nome e per conto del Comune di Corbetta in forza di Decreto del Sindaco nr.

..... del

E

L'Associazione costituitasi in data con

atto n. del Associazione Sportiva/ricreativa..... senza

finalità di lucro, avente sede in Via a Corbetta, Codice

fiscale/partita IVA e rappresentata ai fini della stipula del

presente contratto dal Presidente nato a

il

PREMESSO

Che l'associazione suddetta non ha alcun fine di lucro ed opera per i fini

sanciti dallo statuto, regolarmente depositato presso la Segreteria del

Comune di Corbetta;

Che l'Associazione ha richiesto l'assegnazione in uso di un

locale da destinare a sede delle proprie attività;

Che a seguito di espletamento di apposita manifestazione di interesse per l'assegnazione di locali ed immobili comunali idonei ad essere dati in concessione d'uso ad associazioni, l'associazione è stata individuata quale assegnataria dei locali e del box individuati nella planimetria qui allegata.

Che presso l'immobile di proprietà comunale di Via Roma n. 17 i suddetti locali e il box risultano disponibili allo scopo;

Che le unità immobiliari risultano catastalmente così individuati: fg., Mapp. ..., e sono evidenziati in colore rosso nella planimetria allegata, e situati presso l'edificio di Via Roma n. 17 – Corbetta;

Che si rende pertanto necessario sottoscrivere uno specifico atto al riguardo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Corbetta – comodante – nell'intento di incentivare lo spirito aggregativo ed il contributo sociale e ricreativo nella realtà locale, concede l'uso gratuito alla Associazione avente sede in a – comodatario dei locali e del box come sopra individuati e in premessa descritti ed evidenziate in rosso sulla planimetria allegata sub A) al presente atto.

Il comodatario dovrà gestire ed utilizzare i locali assegnati non solo nel perseguimento delle finalità associative proprie, ma avendo cura anche delle finalità pubbliche dell'edificio.

ART. 2

La concessione in uso dei locali avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e una durata di anni cinque; il presente contratto

scadrà pertanto a

Alla scadenza il contratto di comodato non potrà essere tacitamente rinnovato.

E' comunque fatta salva per il comodante la possibilità di risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo preavviso di tre mesi, per motivi di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze collegate al pubblico interesse.

ART. 3

Il comodatario si impegna a destinare le unità immobiliari di cui al punto 1 a sede delle proprie attività statutarie e delle proprie attività.

Non sono ammesse destinazioni d'uso diverse e ogni eventuale eccezione dovrà essere concordata ed autorizzata espressamente dal comodante.

E' espressamente vietato ogni uso degli spazi assegnati diversi da quanto previsto dal presente contratto.

I locali non possono essere subconcessi ad altri soggetti.

Non è consentito il subentro di altra associazione alla comodataria a contratto in corso di validità, fatti salvi il diritto di rinuncia e la riassegnazione da parte del comodante ad un'altra associazione.

Il comodatario dovrà elaborare e trasmettere al comodante i bilanci preventivi, i conti consuntivi e ogni loro eventuale variazione, nonché il programma annuale delle attività che si intendono intraprendere per l'anno di riferimento, entro 20 giorni dalla richiesta da parte del comodante.

ART. 4

Il comodatario dichiara di accettare l'uso dei locali oggetto del presente contratto nello stato di fatto attuale e dichiara di non aver rinvenuto vizi che possano recare danno al comodatario medesimo e/o a terzi e si obbliga

altresì a mantenere gli spazi assegnati in modo decoroso ed in armonia con l'aspetto estetico e ambientale.

Il comodatario si impegna, qualora lo ritenga opportuno, ad arredare ed attrezzare i locali per gli usi cui sono destinati, senza che alcun onere sia imposto al comodante ed a proprie esclusive spese. Gli arredi ed i mobili eventualmente già presenti nei locali e di proprietà potranno essere utilizzati dal comodatario. Diversamente il comodatario dovrà concordare con il comodante il loro spostamento in altro luogo, a propria esclusiva cura; è esclusa la possibilità per il comodatario di provvedere autonomamente, salvo autorizzazione scritta da parte del comodante, al loro smaltimento.

ART. 5

I locali sono assegnati al comodatario in uso gratuito in considerazione del fatto che il comodatario rientra nella fattispecie esentata dal pagamento del canone di uso.

Le spese generali di gestione, (riscaldamento, energia elettrica, acqua, ecc....) saranno a totale carico del comodante. Il comodatario contribuirà per una cifra forfettaria stabilita in € annuali da corrispondere in un'unica rata posticipata entro il 31 dicembre di ogni anno. Restano a carico del comodante le spese relative alla TARI e all'IMU riferite all'immobile concesso in uso.

Le stesse a consuntivo saranno calcolate annualmente in base ai consumi effettivamente rilevati nell'immobile di riferimento e alle spese realmente sostenute dal comodante, comunicate al comodatario e pubblicate sul sito Istituzionale del Comune e saranno da considerarsi quale sostegno all'attività svolta dal comodatario.

Le pulizie dei locali (e degli annessi servizi igienici e spazi comuni) saranno a carico del comodatario, così come la manutenzione ordinaria dello stesso e tutti gli interventi, nessuno escluso, necessari per metterlo in condizione di servire all'uso richiesto dal comodante.

Sono inoltre a carico del comodatario:

- a) L'obbligo di garantire l'accesso all'immobile al personale del comodante per eventuali accertamenti, verifiche, controlli ed ispezioni;
- b) La restituzione dei locali nella sua integrità, salvo il normale deterioramento d'uso, lo sgombero e la pulizia finale degli stessi;
- c) L'assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali assegnati.

Il comodante si riserva la possibilità, in accordo con il comodatario, di utilizzare i locali assegnati per particolari esigenze, eventi e/o manifestazioni e di assegnare un utilizzo parziale (in giorni e fasce orarie prestabilite compatibili con le attività della comodataria) anche a favore di altre associazioni, qualora se ne ravvisasse la necessità/opportunità.

ART. 6

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire i locali di cui al presente contratto con cura e con la massima diligenza e si obbliga altresì a restituire gli stessi alla scadenza del contratto in buone condizioni igieniche e strutturali.

Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere approvata solo mediante atto scritto.

Il comodatario si impegna a riconsegnare al comodante l'immobile

quantomeno nel medesimo stato in cui è stato dato in concessione, salva la normale usura e deperimento.

ART. 7

Il comodatario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica all'unità immobiliare senza autorizzazione scritta del comodante. Le eventuali opere di miglioria, previamente autorizzate, realizzate dal comodatario resteranno alla fine della validità del contratto di proprietà del comodante e dovranno essere sempre e tassativamente autorizzate da quest'ultimo.

ART. 8

Le riparazioni dette locative, così come definite dagli artt. 1576 – 1609 del Codice Civile nonché gli interventi di manutenzione ordinaria, saranno tutte a carico del comodatario. Qualora quest'ultimo non effettui gli interventi di competenza, gli stessi potranno essere fatti dal comodante con addebito delle relative spese al comodatario. Sono invece a carico del comodante tutte le spese di manutenzione straordinaria ed il mantenimento della messa a norma degli impianti e le condizioni di agibilità dei locali nonché la titolarità e la gestione delle utenze.

Il comodatario è tenuto ad informare il comodante di eventuali danni arrecati all'immobile concesso in uso.

ART. 9

Il comodatario solleva da ogni responsabilità il comodante per ogni eventuale danno a persone e cose, al proprio personale e/o agli utenti presenti nei locali di cui al presente contratto, in dipendenza delle attività svolte. Il comodatario sarà responsabile verso il comodante di ogni danno derivante all'immobile da qualsiasi azione ed omissione, dolosa o colposa nonché di

ogni danno tanto se imputato a se stessa quanto se causato a terzi.

ART. 10

Il comodante potrà in ogni momento ispezionare o far ispezionare i locali assegnati in uso per accertarsi della buona conservazione degli stessi e dell'osservanza degli obblighi contrattuali. Il comodante provvederà ad informare il comodatario con congruo anticipo in merito alle predette verifiche.

ART. 11

Fa parte integrante e sostanziale del presente atto la planimetria raffigurante l'unità immobiliare oggetto della concessione in uso;

ART. 12

Il presente contratto potrà essere anticipatamente risolto con semplice dichiarazione da parte del comodante nel caso si verificano gravi inadempienze da parte del comodatario relative a:

- un uso dei locali concessi in uso non conforme rispetto agli scopi per i quali è attribuito;
- nel caso di scioglimento della associazione comodataria o di mancato perseguimento degli scopi statutari della stessa.
- per motivi di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze collegate al pubblico interesse.

Prima di procedere alla risoluzione anticipata, il comodante richiederà chiarimenti scritti al comodatario ed assegnerà a quest'ultimo un congruo termine per ripristinare la situazione di conformità al contratto.

ART. 13

Per quanto non specificato nel presente contratto si fa rinvio a quanto

previsto dal Codice Civile e da specifiche norme in materia di comodato d'uso.

ART. 14

Il presente atto verrà sottoposto a Registrazione, tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione del presente atto sono a carico esclusivo del comodatario.

ART. 15

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti, il comodatario dichiara di esser domiciliato in via a

ART. 16

Per qualunque controversia inerente il presente contratto, foro competente sarà quello di Milano.

ART. 17

Prima dell'effettivo utilizzo degli immobili concessi in uso dovrà essere redatto formale verbale di consegna da redigersi a cura del Servizio Comunale competente e che dovrà essere sottoscritto dal comodatario.

ART. 18

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 679/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Corbetta,

PER L'ASSOCIAZIONE

.....

PER IL COMUNE DI CORBETTA

Il Responsabile del Settore Ambiente ed Infrastrutture